

Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito: riflessioni sulla sentenza *Pescatore*

di Fabrizio Marongiu Buonaiuti

Sommario: § 1. Il caso *Pescatore* come esempio paradigmatico di successione collegata al tempo stesso con l'Italia e con il Regno Unito. - § 2. La diversità dei sistemi di diritto internazionale privato pertinenti: la sostituzione, da una parte, delle regole di conflitto italiane in materia di successioni con la disciplina contenuta nel regolamento UE n. 650/2012 e la perdurante vigenza, dall'altra, delle regole di diritto internazionale privato inglesi. - § 3. Un problema ricorrente in casi di questo genere: la coesistenza dell'approccio unitario e dell'approccio scissionista in materia di legge applicabile alla successione con riferimento ai beni mobili e agli immobili. - § 4. Il ruolo del rinvio come meccanismo di coordinamento tra sistemi di diritto internazionale privato diversi. - § 5. Il modello di rinvio accolto nel regolamento UE n. 650/2012 a fronte del modello accolto nel sistema inglese di diritto internazionale privato: la *foreign court theory*. - § 6. Considerazioni conclusive.

§ 1. Il caso *Pescatore* come esempio paradigmatico di successione collegata al tempo stesso con l'Italia e con il Regno Unito

Il caso *Pescatore* può considerarsi come sufficientemente emblematico di una successione collegata al tempo stesso con l'Italia e con il Regno Unito.¹ Esso, infatti, pone in evidenza le criticità insite nella disciplina di una successione transfrontaliera, la quale, coinvolgendo un paese non vincolato sin dalla sua adozione dal regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni, sfugge almeno in parte alla portata dello sforzo di unificazione e semplificazione del quadro giuridico pertinente che il regolamento ha teso a realizzare.²

¹ *Enkhtsetseg Pescatore v Maria Valentino, Alfonso Pescatore, Giuseppe Sandullo* [2021] EWHC 1953 (Ch). Si veda, per una ricostruzione della fattispecie oggetto della sentenza, M. Angelucci, *Conflitti di giurisdizione in materia di successione mortis causa: la High Court of Justice nel caso Enkhtsetseg Pescatore v Maria Valentino, Alfonso Pescatore and Giuseppe Sandullo*, *supra*, p. 1.

² Con riferimento alla mancata partecipazione del Regno Unito all'adozione del regolamento (UE) n. 650/2012 in base al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si veda il considerando n. 82 del preambolo del regolamento; con riguardo agli effetti indiretti suscettibili di derivare dal regolamento per il Regno Unito in quanto, al tempo, Stato membro non vincolato dal regolamento, E.B. Crawford, J.M. Carruthers, *Speculation on the Operation of Succession*

Infatti, se, per un verso le regole di diritto internazionale privato in senso stretto, concernenti quindi la legge applicabile, contenute nel regolamento, si applicano universalmente, e, quindi, anche nelle situazioni in cui portino all'applicazione della legge di un paese terzo,³ esse ovviamente non trovano applicazione negli Stati non soggetti al regolamento. Né, tantomeno, nell'affrontare questo genere di situazioni, soccorrono le regole in materia di giurisdizione contenute nel regolamento, le quali non solo, come è ovvio, altro non possono regolare che la giurisdizione dei giudici degli Stati membri soggetti al regolamento, bensì, criticamente, si astengono dall'affrontare, diversamente da quanto avviene nel pressoché coevo regolamento Bruxelles I-bis,⁴ le ricadute per i giudici degli Stati membri suscettibili di derivare dalla presenza di procedimenti paralleli innanzi a giudici di Stati terzi.⁵

In un contesto caratterizzato dall'assenza di strumenti atti a realizzare un efficace coordinamento tra sistemi di diritto internazionale privato ispirati a principi disomogenei non può quindi del tutto causare stupore se un giudice inglese si sia potuto ritenere per parte sua legittimato a ricorrere ai propri tradizionali poteri basati sulla *common law* per impedire ai convenuti nel procedimento instaurato davanti a lui di portare avanti un procedimento parallelo davanti ai giudici di un paese membro dell'Unione europea in base alle regole contenute in un atto dell'Unione stessa al quale il Regno Unito ha sin dall'origine deciso di non partecipare.⁶

Regulation 650/2012: Tales of the Unexpected, in *European Review of Private Law*, 2014, 847.

³ Si veda l'art. 20 del regolamento (UE) n. 650/2012 e, al riguardo, A. Bonomi, *Article 20*, in A. Bonomi, P. Wautelet (cur.), *Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012*, 2° ed., Bruxelles, 2016, 302; A.-L. Calvo Caravaca, *Article 20*, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (cur.), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016, 291 a 295.

⁴ Si vedano gli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), concernenti la litispendenza e la connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi membri e procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi terzi. Al riguardo, P. Franzina, *Lis pendens Involving a Third Country under the Brussels I-bis Regulation: An Overview*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2014, 23; F. Marongiu Buonaiuti, *Lis alibi pendens and Related Actions in the Relationships with the Courts of Third Countries in the Recast of the Brussels I Regulation*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 15 (2013/2014), 87; Id., *Lis alibi pendens and Related Actions before Third Country Courts under the Brussels Ibis Regulation*, in P. Mankowski (cur.), *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Cheltenham, Northampton Mass., 2020, 251.

⁵ Si veda F. Marongiu Buonaiuti, *The EU Succession Regulation and Third Country Courts*, in *Journal of Private International Law*, 2016, 545 a 556; Id., *Article 17*, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (cur.), *The EU Succession Regulation*, cit., 251 a 265.

⁶ Appare appena il caso di rilevare che, in considerazione della mancata partecipazione del Regno Unito già in quanto Stato membro al regolamento in questione, il successivo recesso dall'Unione europea non ha avuto un'incidenza di rilievo nella specifica materia considerata. Si vedano, quanto alle ricadute della *Brexit* su altri settori della cooperazione

§ 2. La diversità dei sistemi di diritto internazionale privato pertinenti: la sostituzione, da una parte, delle regole di conflitto italiane in materia di successioni con la disciplina contenuta nel regolamento UE n. 650/2012 e la perdurante vigenza, dall'altra, delle regole di diritto internazionale privato inglesi

Lasciando da parte il profilo della correttezza della decisione del giudice della High Court inglese di concedere la *anti-suit injunction* richiesta dalla vedova del *de cuius* nei confronti dei figli del primo matrimonio di quest'ultimo al fine di ingiungere loro di astenersi dal portare avanti l'azione intrapresa davanti ai giudici italiani,⁷ occorre in ogni caso osservare che un simile provvedimento non potrà di per sé avere alcun effetto sull'autonomo potere dei giudici italiani di pronunciarsi sulla propria giurisdizione, potendo, al più, avere un effetto indiretto sul seguito del processo italiano, nel caso in cui i destinatari dell'ingiunzione ritenessero di conformarvisi, rinunciando all'azione avviata.⁸

Ove così non fosse, alla luce delle circostanze della fattispecie è verosimile che i giudici italiani affermino la propria giurisdizione, in quanto fondata sul regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni, il quale regola, in Italia così come negli altri Stati membri soggetti alla sua applicazione, la giurisdizione relativamente a tutte le successioni delle persone decedute, come il *de cuius* nel caso oggetto della sentenza in esame, dal 17 agosto 2015 in poi,⁹ indipendentemente dal fatto che la successione presenti al tempo stesso collegamenti con Stati terzi. Proprio per quest'ultima ipotesi, infatti,

giudiziaria in materia civile, A. Davì, A. Zanobetti, *Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all'alba dell'exit day*, in *Federalismi.it*, n. 4/2020, iv; F. Marongiu Buonaiuti, *L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito e il diritto internazionale privato*, in *Eurojus.it*, 28/07/2021, 1.

⁷ Si veda a questo riguardo *infra/supra* (inserire riferimento allo scritto dedicato a questo profilo della sentenza in esame).

⁸ Come è noto, e come il giudice della High Court of Justice ha sottolineato nella sentenza in esame, par. 49, le *anti-suit injunctions* sono ordini rivolti alla persona del convenuto, sul presupposto della sua soggezione alla giurisdizione inglese. Nondimeno, è noto che, anteriormente alla Brexit, la loro emanazione era stata ritenuta dalla Corte di giustizia incompatibile con la disciplina europea in materia di giurisdizione tutte le volte in cui la loro emanazione potesse avere per effetto di precludere l'esercizio della giurisdizione dei giudici di altri Stati membri che trovasse fondamento in norme dell'Unione alle quali il Regno Unito era soggetto. Si vedano C. Giust., 27 aprile 2004, *Turner*, C-159/02, ECLI:EU:C:2004:228; 10 febbraio 2009, *Allianz (già Riunione Adriatica di Sicurtà)*, C-185/07, ECLI:EU:C:2009:69; al riguardo, Z. Crespi Reghizzi, *'Mutual Trust' and 'Arbitration Exception' in the European Judicial Area: the West Tankers Judgment of the ECJ*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. 11 (2009), 427 a 436; F. Marongiu Buonaiuti, *Emanazione di provvedimenti inibitori a sostegno della competenza arbitrale e reciproca fiducia tra i sistemi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2009, 245 a 252.

⁹ Si veda l'art. 83, par. 1, del regolamento (UE) n. 650/2012.

l'art. 10 del regolamento UE n. 650/2012 detta autonomi criteri sussidiari di competenza giurisdizionale, atti a fondare la giurisdizione dei giudici di uno Stato membro nei casi in cui il criterio generale di competenza giurisdizionale, indicato dall'art. 4 del regolamento stesso e consistente nella residenza abituale del *de cuius* al tempo della morte, non operi, in quanto, come appare avvenire nel caso di specie,¹⁰ esso punterebbe verso uno Stato terzo,¹¹ per l'appunto il Regno Unito. Nella specie, alla luce delle circostanze della fattispecie così come ricostruite nella sentenza in esame, risultano sussistere con riferimento ai giudici italiani i criteri di cui all'art. 10, par. 1, lettera a), essendo ricompresi nella successione beni immobili situati in Italia e avendo il *de cuius* mantenuto la cittadinanza italiana fino alla morte.¹²

Di converso, benché la pronuncia esaminata si soffermi essenzialmente sulla sussistenza della giurisdizione nei confronti dei destinatari dell'*anti-suit injunction* richiesta, limitandosi ad una valutazione puramente *prima facie* quanto alla giurisdizione dei giudici inglesi sul merito della controversia, la giurisdizione dei giudici inglesi a decidere della successione appare fondarsi sulla verosimile presenza di un *domicile of choice* del *de cuius* in Inghilterra, in considerazione del fatto che questi, pur cittadino italiano nato e vissuto nei primi anni della sua vita in Italia, si era nondimeno stabilito da moltissimi anni in Inghilterra, vi aveva svolto tutta la sua attività imprenditoriale non meno della propria vita familiare ed era stato anche naturalizzato cittadino britannico, non rientrando in Italia se non per brevi periodi¹³.

La presenza di una situazione nella quale tanto i giudici italiani quanto i giudici inglesi appaiono poter essere muniti di giurisdizione a decidere della successione, i primi in virtù delle regole contenute nel regolamento europeo in materia e i secondi in virtù delle proprie regole nazionali, è rilevante anche dal punto di vista della legge applicabile alla successione, dal momento che i giudici di ciascuno dei due paesi dovranno risolvere tale questione sulla base delle proprie regole di diritto internazionale privato. Queste, ancora una volta, nel caso dei giudici italiani, saranno costituite dalle regole dettate dal regolamento UE n. 650/2012, le quali, come già rilevato, analogamente alle

¹⁰ Si veda la ricostruzione degli elementi salienti della fattispecie contenuta nei parr. 7-14 della sentenza in esame e, in proposito, M. Angelucci, *Conflitti di giurisdizione in materia di successione mortis causa*, cit., p.

¹¹ Si veda al riguardo il considerando n. 30 del preambolo del regolamento; inoltre, F. Marongiu Buonaiuti, *Article 10*, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (cur.), *The EU Succession Regulation*, cit., 186.

¹² Si vedano in particolare i parr. 8-9 e 26 della sentenza in esame.

¹³ Si veda il par. 70 della sentenza in esame, nel quale il giudice della High Court ha nondimeno chiarito di non essere chiamato a decidere in proposito.

regole sulla legge applicabile contenute in tutti gli altri regolamenti UE e in gran parte delle convenzioni internazionali di diritto internazionale privato, si applicano universalmente ovvero *erga omnes*, e cioè anche ove portino all'applicazione della legge di un paese terzo,¹⁴ mentre, nel caso del Regno Unito, saranno nuovamente le regole proprie del diritto internazionale privato inglese.

Iniziando dalle prime, l'art. 21, par. 1, del regolamento UE n. 650/2012 fa riferimento, non diversamente da quanto avviene nell'art. 4 del regolamento stesso ai fini della giurisdizione, alla residenza abituale del *de cuius* al momento della morte come criterio generale di individuazione della legge applicabile,¹⁵ criterio il quale, come già si è osservato a proposito della giurisdizione, punterebbe in termini sufficientemente pacifici alla luce delle circostanze del caso di specie al Regno Unito, o, più specificamente, trattandosi di un ordinamento almeno in parte plurilegislativo,¹⁶ all'Inghilterra. D'altronde, dalle circostanze della fattispecie così come ricostruite nella pronuncia in commento non appare che il *de cuius* stesso avesse fatto una *professio iuris* ai sensi dell'art. 22 del regolamento a favore della legge italiana in quanto propria legge nazionale parallela a quella, inglese, coincidente con la legge del paese della propria residenza abituale al momento della morte.¹⁷ Né dalle circostanze della fattispecie così come ricostruite nella sentenza in esame appaiono oggettivamente e nettamente prevalenti i collegamenti della successione con l'Italia piuttosto che con l'Inghilterra, al punto da doversi fare applicazione della clausola d'eccezione di cui all'art. 21, par. 2, del regolamento stesso.¹⁸ Conseguentemente, la successione, dal punto di vista del sistema italiano di diritto internazionale privato, e, per questo, della disciplina contenuta nel regolamento UE n. 650/2012 che sostituisce le autonome discipline di conflitto degli Stati

¹⁴ Art. 20, regolamento (UE) n. 650/2012.

¹⁵ Si veda A.-L. Calvo Caravaca, *Article 21*, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (cur.), *The EU Succession Regulation*, cit., 298.

¹⁶ Si noti che il regolamento UE n. 650/2012 reca, all'art. 36, una regola apposita per i casi di richiamo della legge di paesi ad ordinamento plurilegislativo su base territoriale, rimettendo in linea di principio l'individuazione dello specifico sistema normativo alla disciplina interna del paese considerato, in mancanza della quale i criteri di collegamento adottati dal regolamento dovranno in sostanza intendersi diretti alla specifica porzione territoriale rilevante. Si veda C.M. Caamiña Domínguez, *Article 36*, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (cur.), *The EU Succession Regulation*, cit., 519.

¹⁷ Per quanto può leggersi dalla sentenza in esame, par. 15 ss., il *de cuius* aveva formato tre successivi testamenti in Inghilterra, tutti nella forma prevista dal diritto inglese e con l'assistenza di *solicitors* inglesi. Apparentemente, nessuno di questi testamenti conteneva un'*optio legis*. Si veda anche M. Angelucci, *Conflitti di giurisdizione in materia di successione mortis causa*, cit., **p.**

¹⁸ A proposito della quale si veda A.-L. Calvo Caravaca, *Article 21*, cit., 317.

membri in materia di successioni, si presentava piuttosto indiscutibilmente come retta dal diritto inglese.¹⁹

§ 3. Un problema ricorrente in casi di questo genere: la coesistenza dell'approccio unitario e dell'approccio scissionista in materia di legge applicabile alla successione con riferimento ai beni mobili e agli immobili

Tuttavia, mentre la disciplina del diritto internazionale privato delle successioni contenuta nel regolamento (UE) n. 650/2012, non diversamente, peraltro, dalla disciplina contenuta al riguardo nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato,²⁰ è ispirata al principio dell'unitarietà della successione, per cui la legge applicabile come individuata sulla base delle regole di conflitto contenute nel regolamento è destinata a regolare l'intera successione del *de cuius*, a prescindere dalla natura o dall'ubicazione dei beni che ricadono nella stessa,²¹ il sistema inglese di diritto internazionale privato è invece basato sul principio scissionista. In virtù di tale principio, mentre la successione nei beni mobili è regolata dalla legge personale del *de cuius*, ovvero, più specificamente, nel sistema inglese, dalla legge del paese nel quale egli aveva il proprio *domicile* al momento della morte, la successione nei beni immobili è regolata dalla legge del luogo di situazione.²²

Questa circostanza è di non poco momento in un caso come quello oggetto della pronuncia esaminata, in quanto il *de cuius*, oltre a beni sia mobili che immobili in Inghilterra, possedeva beni immobili in Italia, ciò che avrebbe

¹⁹ Sino a questo punto, e con riserva di quanto immediatamente si vedrà, i punti di vista dei due sistemi di diritto internazionale privato coinvolti appaiono coincidere, considerato che ad un'analoga valutazione nel senso di un prevalente collegamento della successione col diritto inglese è giunto, seppur nei limiti di un esame *prima facie*, anche il giudice della High Court of Justice nella sentenza in esame, par. 70, in cui ha ritenuto verosimile che il *de cuius* potesse avere acquistato un *domicile of choice* in Inghilterra.

²⁰ Si vedano gli articoli 46-49 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Al riguardo, si veda P. Picone, *La legge applicabile alle successioni*, in Comitato notarile regionale della Campania (cur.), *La riforma del diritto internazionale privato e i suoi riflessi sull'attività notarile*, Milano, 1991, 57, ripr. in Id., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, 55 a 61.

²¹ Si vedano, A. Davì, A. Zanobetti, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2013, n. 2, 5 a 23; Id., *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, 7; P. Franzina, *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in P. Franzina, A. Leandro (cur.), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano, 2013, 1 a 8; A. Bonomi, *Introduction*, in A. Bonomi, P. Wautelet (cur.), *Le droit européen des successions*, cit., 27 a 43; A. Davì, *Introduction*, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (cur.), *The EU Succession Regulation*, cit., 3 a 37; Id., *Introduzione al regolamento europeo sulle successioni*, Napoli, 2019, 5 a 62.

²² Come osservato dal giudice della High Court nella sentenza in esame, parr. 70-71.

comportato un frazionamento della successione dal punto di vista del diritto applicabile. E ciò indipendentemente dal fatto che tali ultimi beni, in base alle valutazioni operate dal giudice inglese sulla base delle risultanze degli atti di causa, ammontassero in termini di verosimile controvalore pecuniario a una percentuale limitata dell'intero patrimonio del *de cuius*.²³

§ 4. Il ruolo del rinvio come meccanismo di coordinamento tra sistemi di diritto internazionale privato diversi

La diversità dei sistemi di diritto internazionale privato che vengono in considerazione in relazione ad una successione che presenta collegamenti per un verso con uno Stato membro soggetto al regolamento UE n. 650/2012 e per altro verso con uno Stato terzo chiama in causa il meccanismo del rinvio, il quale, escluso dagli altri regolamenti UE nel campo del diritto internazionale privato,²⁴ è invece ammesso nel regolamento n. 650/2012. Più precisamente, l'art. 34 del regolamento, partendo dal presupposto che tra gli Stati membri soggetti alla sua applicazione la diversità delle regole di conflitto che giustifica l'operare del rinvio è superata dalla diretta applicabilità delle norme del regolamento stesso, ammette il rinvio nell'ipotesi, insita nell'applicazione universale delle regole di diritto internazionale privato contenute nel regolamento stesso, in cui questo sia operato dalla legge di uno Stato terzo. Ciò in due casi, in cui, rispettivamente, le norme di diritto internazionale privato dello Stato terzo la cui legge è designata dalle regole di conflitto contenute nel regolamento rinviino alla legge di uno Stato membro, non necessariamente coincidente con la *lex fori*, ovvero alla legge di un altro Stato terzo, che accetti il rinvio, vale a dire, le cui norme di diritto internazionale privato prevedano l'applicazione della medesima legge,²⁵ come nell'ipotesi in buona parte analoga contemplata dall'art. 13 della legge n. 218/1995.²⁶ L'art. 34 del regolamento esclude l'operare del rinvio operato

²³ Si vedano i parr. 26-27 della sentenza in esame.

²⁴ Cfr., art. 20, regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I); art. 24, regolamento CE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II); art. 11, regolamento UE n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III); art. 12, Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, al quale rinvia, per la determinazione della legge applicabile, l'art. 15 del regolamento CE n. 4/2009 in materia; art. 32, regolamento UE 2016/1103, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e art. 32, regolamento UE 2016/1104, in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

²⁵ Si vedano A. Davì, A. Zanobetti, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., 130; A. Davì, *Article 34*, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (cur.), *The EU Succession Regulation*, cit., 469 a 475.

²⁶ Si vedano al riguardo F. Mosconi, *Articolo 13*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995, 956; F. Munari, *Art. 13*, in S. Bariatti (cur.), *Legge 31 maggio*

dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato terzo la cui legge sia designata dal regolamento stesso in una serie di ipotesi, che tuttavia non appaiono venire in considerazione nelle circostanze del caso oggetto della sentenza in esame. Infatti, come già rilevato, non pare per un verso esservi motivo di fare applicazione della clausola d'eccezione di cui all'art. 21, par. 2, dal momento che la successione appare oggettivamente collegata in modo prevalente col Regno Unito in quanto paese della residenza abituale del *de cuius* al momento della morte, né, per altro verso, risulta essere stata fatta una *professio iuris* da parte del *de cuius* ai sensi dell'art. 22 a favore della legge italiana, in quanto sua legge nazionale diversa da quella inglese che coincide con la legge della sua residenza abituale al momento della morte. Né, con riferimento alle altre ipotesi di esclusione del rinvio contemplate dall'art. 34 del regolamento, appaiono venire in considerazione, sulla base di quanto può desumersi dalla sentenza in esame, questioni relative alla validità formale delle disposizioni a causa di morte formate dal *de cuius*, ovvero relative a dichiarazioni di accettazione o rinuncia all'eredità ai sensi degli articoli, rispettivamente, 27 o 28 del regolamento, né vengono in rilievo disposizioni speciali dei paesi di situazione degli immobili o di altri beni, nella specie, per un verso il Regno Unito e per altro verso l'Italia, che pongano limitazioni speciali alla successione in tali beni ai sensi dell'art. 30.²⁷

In termini concreti, ove ci si ponga dal punto di vista del giudice italiano, si intende nel caso in cui, come si è osservato, malgrado l'*anti-suit injunction* emanata dalla High Court, il processo innanzi a quest'ultimo debba proseguire, la norma dell'art. 34 del regolamento n. 650/2012 imporrebbe di tenere conto del rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato proprie del diritto inglese, diritto di uno Stato terzo applicabile, come si è visto, alla successione ex art. 21, par. 1, del regolamento in quanto legge del Paese della residenza abituale del *de cuius* al momento della morte. Tali norme di diritto internazionale privato, in ossequio al già notato principio della scissione, rinviano, per quanto riguarda la disciplina della successione nei beni immobili del *de cuius* situati in Italia, alla legge italiana,

1995, n. 218, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario, Le nuove leggi civili commentate*, 1996, 1018; P. Picone, *La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996, 289 a 309; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye*, vol. 352, 2012, 9 a 163.

²⁷ Si vedano ancora, con riferimento alle circostanze nelle quali l'art. 34 del regolamento n. 650/2012 esclude il rinvio, A. Davì, A. Zanolotti, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., 139; A. Davì, *Article 34*, cit., 479.

configurando quindi un'ipotesi di rinvio alla legge di uno Stato membro, come contemplato dall'art. 34, par. 1, lettera a), del regolamento.²⁸

Reciprocamente, ponendosi dal punto di vista del giudice inglese, dinanzi al quale la controversia appare verosimilmente destinata a proseguire a seguito anche dell'emanazione dell'*anti-suit injunction* per impedire ai convenuti davanti a tale giudice di portare avanti la loro azione parallela in Italia, si avrebbe che le norme di diritto internazionale privato italiane, costituite, in materia, dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012 che si applicano a tutte le successioni soggette all'applicazione del regolamento in luogo delle norme nazionali di conflitto, rinvierebbero indietro la disciplina della successione nei beni immobili del *de cuius* situati in Italia al diritto inglese, in quanto diritto del Paese della residenza abituale di questi al momento della morte, destinato ad applicarsi, in virtù dell'opposto principio dell'unitarietà della successione accolto nel regolamento, anche con riferimento alla successione negli immobili situati in altro Stato.²⁹

Il risultato che ne conseguirebbe non sarebbe certamente propizio all'armonia internazionale delle soluzioni, in quanto si avrebbe per un verso che dal punto di vista di entrambi i giudici la successione nei beni mobili sarebbe retta dal diritto inglese, e così pure la successione negli immobili situati in Inghilterra, ove, evidentemente, dovesse ritenersi ricadere nella successione l'abitazione londinese del *de cuius*, che egli in vita aveva posto in comunione con la seconda moglie così che quest'ultima, in virtù di una disposizione del diritto inglese relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ne aveva acquisito la piena proprietà alla di lui morte in quanto coniuge superstite³⁰ -. Per altro verso, la successione negli immobili situati in Italia sarebbe retta, dal punto di vista del giudice italiano, dal diritto italiano in virtù del rinvio operato dal diritto internazionale privato inglese, mentre, dal punto di vista del giudice inglese, sarebbe retta dal diritto inglese per effetto del rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato europee che trovano applicazione in Italia.

²⁸ Si veda, evidenziando come situazioni del tipo di quella che veniva in considerazione nel caso in esame costituiscano una frequente ipotesi nella quale potrebbe verificarsi un rinvio indietro dalla legge di uno Stato terzo alla legge di uno Stato membro nel senso inteso dall'art. 34, par. 1, lettera a), del regolamento, A. Davì, *Article 34*, cit., 487.

²⁹ Si veda ancora A. Davì, *Introduction*, in A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel (cur.), *The EU Succession Regulation*, cit., 37.

³⁰ Si veda il par. 13 della sentenza in esame, nella quale, parr. 23-25 viene riportato anche che i figli del primo matrimonio del *de cuius* avevano chiesto nel giudizio avviato innanzi al giudice italiano il reintegro delle loro quote di successione legittima previste dalla legge italiana, con effetto, verosimilmente, anche sul trasferimento effettuato in vita dal *de cuius* a favore della seconda moglie.

§ 5. Il modello di rinvio accolto nel regolamento UE n. 650/2012 a fronte del modello accolto nel sistema inglese di diritto internazionale privato: la *foreign court theory*

La disciplina internazionalprivatistica di una fattispecie come quella che formava oggetto della sentenza in esame è inevitabilmente destinata a mutare a seconda del modello di rinvio che si debba ritenere accolto, per un verso, dal regolamento europeo n. 650/2012, le cui regole, inclusa, evidentemente, l'autonoma disciplina in materia di rinvio contenuta nell'art. 34 del regolamento stesso, si applicano nelle fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento in luogo della disciplina di conflitto propria degli Stati membri soggetti alla sua applicazione, e, per altro verso, dal diritto internazionale privato inglese.

Se con riferimento a quest'ultimo la soluzione prevalentemente accolta nella giurisprudenza inglese, con specifico riferimento al diritto internazionale privato delle successioni, appare ispirata alla c.d. *foreign court theory*, per la quale in sostanza il giudice inglese, nell'applicare il diritto straniero indicato dalle norme inglesi di diritto internazionale privato, si deve porre nella medesima situazione nella quale si troverebbe un giudice del paese la cui legge è individuata come applicabile, e, conseguentemente, oltre a dover prendere in considerazione le norme di diritto internazionale privato del paese in questione, si troverà a dover tenere conto della soluzione prevista dal relativo sistema di diritto internazionale privato con riferimento al rinvio, così accogliendo il modello detto del rinvio doppio ovvero del rinvio integrale,³¹ il quadro è meno nettamente delineato con riferimento alla disciplina accolta del regolamento n. 650/2012.

Con riferimento a quest'ultimo, se per un verso la norma dell'art. 34 del regolamento non contiene specifiche indicazioni in ordine al modello di rinvio accolto, alcune indicazioni desumibili dal preambolo del regolamento stesso appaiono declinare ugualmente a favore dell'accoglimento del modello del rinvio doppio o integrale anche nel contesto della disciplina contenuta nel

³¹ La soluzione nota come *foreign court theory* è stata concepita nei suoi termini generali in una nota sentenza della Prerogative Court of Canterbury in *Collier v. Rivaz* [1841] 2 *Curteis* 859, ed è stata poi concretamente declinata nel senso dell'accoglimento del modello del rinvio doppio o integrale nelle successive sentenze *In Re Ross, Ross v. Waterfield* [1930] 1 Ch. 377 e *In Re Askew, Marjoribanks v. Askew* [1930] 2 Ch. 259. Si vedano L. Collins (cur.), *Dicey and Morris on the Conflict of Laws*, 13° ed., London, 2000, 65; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., 152; A. Davì, A. Zanobetti, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., 157; P. Rogerson (cur.), *Collier's Conflict of Laws*, 4° ed., Cambridge, 2013, 280; G. Cuniberti, *Conflict of Laws: A Comparative Approach*, Cheltenham – Northampton, Mass., 2017, 280.

regolamento. Infatti, il considerando n. 57 del preambolo, nel sottolineare che nei casi in cui le norme di conflitto contenute nel regolamento portino all'applicazione della legge di un Paese terzo si rende opportuno tenere conto delle regole di diritto internazionale privato di tale Stato, individua chiaramente nel perseguimento dell'armonia internazionale delle soluzioni la finalità che giustifica la presa in considerazione di tali regole.³² E, a ben considerare, un più pieno perseguimento dell'obiettivo dell'armonia internazionale delle soluzioni può perseguirsi unicamente mediante il ricorso al modello del rinvio doppio o integrale, il quale, come per l'appunto avviene mediante il ricorso alla *foreign court theory* accolta dalla giurisprudenza inglese sopra richiamata, consente di tenere conto pienamente del modo di operare del sistema straniero di diritto internazionale privato, non potendosi negare che la diversa soluzione costituita dal rinvio c.d. semplice, limitata alla presa in considerazione delle norme di conflitto recate dal sistema straniero di diritto internazionale privato con riferimento alla specifica materia considerata senza tenere conto della soluzione accolta in punto di rinvio dal sistema in questione, finirebbe per non realizzare quel pieno coordinamento col modo di porsi del sistema di diritto internazionale privato del paese terzo la cui legge sia designata dalle norme del regolamento che un effettivo perseguimento dell'armonia internazionale delle soluzioni presupporrebbe.³³

Materialmente, nelle circostanze del caso di specie, facendo applicazione del rinvio integrale ovvero della *foreign court theory* si avrebbe, per un verso, che il giudice inglese, nell'applicare il diritto italiano alla successione negli immobili situati in Italia, dovrebbe tenere conto non soltanto del rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato applicabili in Italia in materia di successioni, vale a dire le norme del regolamento n. 650/2012, le quali renderebbero applicabile all'intera successione il diritto inglese in quanto diritto del paese di residenza abituale de *de cuius* al momento della morte, bensì anche della soluzione recata dall'art. 34 dello stesso regolamento in materia di rinvio, per effetto della quale si deve tenere conto del rinvio

³² Si vedano in questo senso A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., 350; A. Davì, A. Zanobetti, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., 162; J. Carrascosa González, *El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio 2012. Análisis crítico*, Granada, 2014, 288.

³³ Si vedano, nel senso di considerare la questione come aperta, in assenza di una chiara presa di posizione sul punto nel testo del regolamento, D. Solomon, *Die Renaissance des Renvoi im europäischen Internationalen Privatrecht*, in *Liber amicorum Klaus Schurig*, München, 2012, 237 a 253; H. Schack, *Was bleibt vom Renvoi?*, in *IPRax*, 2013, 315 a 319; A. Bonomi, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2013, 293 a 307.

effettuato dalla legge di uno Stato terzo, il Regno Unito, a quella di uno Stato membro, l'Italia, per quanto riguarda la successione negli immobili ivi situati.

Per altro verso, e in termini sostanzialmente reciproci, si avrebbe che il giudice italiano, nell'applicare il diritto inglese all'intera successione sulla base del criterio della residenza abituale del *de cuius* al momento della morte indicato dall'art. 21, par. 1, del regolamento n. 650/2012, dovrebbe a propria volta tenere conto non soltanto del rinvio che il diritto internazionale privato inglese farebbe al diritto italiano per quanto attiene alla successione negli immobili situati in Italia, bensì anche della soluzione accolta in punto di rinvio dal sistema di diritto internazionale privato inglese, per cui, ponendosi nell'ottica della *foreign court theory*, il giudice inglese dovrebbe tenere conto del rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato applicabili in Italia in materia di successione, vale a dire le stesse regole del regolamento n. 650/2012, le quali rinviavano la disciplina dell'intera successione al diritto inglese in quanto diritto della residenza abituale del *de cuius* al momento della morte.³⁴

§ 6. Considerazioni conclusive

Le rilevanti conseguenze alle quali l'accoglimento dell'uno o dell'altro modello di rinvio è suscettibile di portare in un caso come quello oggetto della sentenza in esame in presenza di sistemi di diritto internazionale privato

³⁴ Inevitabilmente, in situazioni come quella che si presentava nel caso di specie, l'accoglimento del rinvio doppio o integrale finisce per produrre l'effetto di paralizzare, in un gioco di rinvii reciproci, il rinvio che verrebbe operato dalla norma straniera di diritto internazionale privato ove questo venisse inteso alla stregua di un rinvio semplice. Per questa ragione, A. Bonomi, *Article 34*, in A. Bonomi, P. Wautelet (cur.), *Le droit européen des successions*, cit., 517, ritiene preferibile interpretare alla stregua di un rinvio semplice il rinvio da parte delle norme di diritto internazionale privato di un Paese terzo alla legge di uno Stato membro, secondo quanto era stato proposto con riferimento all'iniziale proposta di regolamento dal Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Successions and the Creation of a European Certificate of Succession*, in *RechtsZeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, 656, per l'appunto al fine di ovviare ai problemi di coordinamento suscettibili di porsi coi sistemi di diritto internazionale privato di Stati terzi che seguano il modello del rinvio doppio o integrale. Osserva al riguardo A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., 354, e poi in A. Davì, A. Zanobetti, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., 170, che, per quanto specificamente riguarda i casi che pongono un problema di coordinamento col sistema inglese di diritto internazionale privato gli inconvenienti pratici derivanti dal conflitto tra rinvii doppi o integrali sarebbero nondimeno limitati, considerato che, come notato anche dal giudice della High Court nella sentenza in esame (par. 93) i giudici inglesi non avrebbero giurisdizione sulla successione relativamente ad immobili ubicati in altri Paesi, mentre il riconoscimento delle sentenze straniere, pur restrittivamente disciplinato, non è subordinato al controllo del diritto applicato dal giudice straniero.

ispirati a principi piuttosto nettamente divergenti, come avviene tra il sistema che trova espressione nel regolamento 650/2012 da una parte e il sistema inglese di diritto internazionale privato dall'altra, inducono a riflettere sull'importanza di fare chiarezza su una questione che viene sovente trascurata o non esaminata col dovuto rigore nei casi nei quali viene in considerazione.

Non si può fare a meno di notare, infatti, che, nella sentenza in esame, l'incidenza delle regole di diritto internazionale privato che avrebbero potuto trovare applicazione, rispettivamente, davanti al giudice inglese e davanti al giudice italiano è presa in considerazione solo incidentalmente, nel contesto della valutazione delle circostanze che potevano rendere giustificata o meno, dal punto di vista del diritto inglese, l'emanazione di un'*anti-suit injunction* per impedire ai convenuti di portare avanti un giudizio parallelo in Italia.³⁵

Pur dovendosi quindi concedere che il giudice, conformemente alle regole di *common law* riguardanti i presupposti per l'emanazione di tali provvedimenti, si trovava a doversi astenere dall'anticipare valutazioni, come quella relativa al diritto applicabile alla successione, attinenti al merito della controversia, per altro verso si deve notare che il giudice stesso non ha potuto fare a meno di accennare, nel contesto dell'esame delle circostanze atte a giustificare l'emanazione dell'ingiunzione richiesta, all'esistenza di un interesse dei convenuti a portare avanti il processo avviato in Italia, tra cui in termini di applicazione del diritto italiano a determinate questioni-chiave, quali l'asserita indegnità della seconda moglie a succedere e il rispetto delle loro quote di legittima.³⁶ A questo riguardo, e pur nel contesto di una valutazione incidentale, il giudice non si è addentrato in un esame puntuale della questione concernente la concreta possibilità che il diritto italiano potesse trovare applicazione a tutta ovvero a parte della successione nell'evenienza in cui il processo si fosse svolto in Italia piuttosto che in Inghilterra. Il giudice, infatti, si è limitato ad osservare che, malgrado il sistema italiano di diritto internazionale privato sia basato sul principio dell'unitarietà della successione, dal punto di vista dell'ordinamento inglese la successione negli immobili presenti in Inghilterra avrebbe dovuto essere in ogni caso retta dal diritto inglese. Diversamente, per quanto attiene alla successione nei beni mobili del *de cuius*, nell'ipotesi, che appare scarsamente verosimile alla luce delle circostanze del caso, in cui il giudice del merito

³⁵ Si vedano i paragrafi 72 ss. della sentenza in esame, e, in particolare, i paragrafi 80-84, nei quali è succintamente discussa la rilevanza dei profili inerenti al diritto applicabile alla successione.

³⁶ Ivi, par. 82.

avesse ritenuto che il *de cuius* fosse deceduto *domiciled* in Italia, avrebbe dovuto farsi applicazione del diritto italiano, incluse le regole di diritto internazionale privato applicabili in Italia.³⁷

In questo limitato riferimento alla rilevanza delle regole di diritto internazionale privato pertinenti, peraltro genericamente indicate come “Italian private international law” senza alcun accenno al fatto che queste con riferimento alla successione di una persona deceduta dopo la data da cui decorre l’applicazione del regolamento n. 650/2012 sono costituite dalle regole contenute nel regolamento stesso, non traspare alcun accenno alla questione di stabilire se, nel riferimento in questione, debbano intendersi incluse anche le regole “italiane”, vale a dire, contenute nel regolamento, in punto di rinvio. Al riguardo, se da una parte traspare chiaramente dalla sentenza l’attenzione del giudice a non anticipare valutazioni di competenza del giudice del merito, per altro verso non si può fare a meno di osservare che una corretta valutazione delle prospettive di applicazione del diritto italiano piuttosto che del diritto inglese ad alcuni profili nodali della controversia non poteva essere evitata nel contesto del bilanciamento dei fattori dei quali tenere conto al fine di decidere nel senso dell’emanazione di un’*anti-suit injunction* per impedire ai convenuti di portare avanti il processo da loro introdotto in Italia.

A dire il vero, il giudice della High Court è parso in qualche modo voler aggirare l’ostacolo, spostando l’attenzione sulle limitate prospettive che un’eventuale decisione emessa dal giudice italiano avrebbe potuto avere di essere riconosciuta ed eseguita in Inghilterra in applicazione delle regole contenute nel *Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933*,³⁸ applicabile al riconoscimento nel Regno Unito di sentenze italiane sulla base di una convenzione bilaterale in vigore.³⁹ Ciò avrebbe reso materialmente poco utile portare avanti il processo in Italia, salvo per quanto attiene alla successione negli immobili ivi presenti, sui quali i giudici inglesi, in ossequio

³⁷ Ivi, paragrafi 80 e 84.

³⁸ *UK Public General Acts*, 1933 Chapter 13.

³⁹ Rileva la Convenzione tra l’Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, del 7 febbraio 1964, con protocollo modificativo del 14 luglio 1970, resi esecutivi con legge 18 maggio 1973, n. 280, in G.U., n. 150 del 13 giugno 1973, la quale reca una disciplina materialmente corrispondente a quella contenuta nell’Act in questione, il quale si applica al riconoscimento nel Regno Unito delle decisioni emanate in Paesi che accordino il medesimo trattamento alle decisioni promananti dai giudici del Regno Unito.

al medesimo principio scissionista seguito con riferimento alla legge applicabile, non avrebbero avuto giurisdizione.⁴⁰

Peraltro, non si può fare a meno di notare che il caso oggetto della sentenza in esame non può certo considerarsi del tutto isolato. Infatti, un caso largamente simile di successione implicante rapporti al tempo stesso con l'Italia e con il Regno Unito ha formato oggetto di una sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione italiana nel febbraio 2021.⁴¹

In relazione a tale caso la Cassazione italiana, pur dovendosi bensì espressamente pronunciare, a sezioni unite, sul diritto applicabile alla successione, questione relativamente alla quale veniva ugualmente in considerazione l'operare del rinvio, nei termini previsti, per ragioni temporali, nell'art. 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, è parsa totalmente sorvolare la questione di quale dovesse ritenersi essere il modello di rinvio accolto dalla norma in questione. La Cassazione, in relazione a una situazione nella quale l'art. 46 della legge n. 218/1995 rendeva applicabile alla successione il diritto inglese in quanto legge nazionale del *de cuius*, ha infatti senz'altro interpretato il supposto rinvio indietro alla legge italiana da parte delle norme di conflitto inglesi per quanto attiene alla successione negli immobili situati in Italia alla stregua di un rinvio semplice.⁴² Le sezioni unite della Cassazione non si sono invero affatto poste la questione dell'opportunità di prendere in considerazione la posizione complessiva del diritto internazionale privato inglese, il quale, nel seguire, come si è notato, il principio scissionista per il quale la successione negli immobili è rimessa alla legge del paese di situazione, ammette però, quantomeno in materia di successioni alla quale si riferisce la giurisprudenza pertinente, il rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato straniero, le quali, nel caso di specie, avrebbero sostanzialmente neutralizzato il rinvio apparentemente operato dalle norme inglesi di diritto internazionale privato. La sbrigativa conclusione raggiunta in proposito dalla Cassazione italiana, particolarmente criticabile in quanto promanante dalle Sezioni unite civili, alle quali la questione era stata rimessa per l'appunto allo scopo di ottenere una pronuncia di principio sul punto, evidenzia una scarsa sensibilità dei giudici anche appartenenti alle giurisdizioni superiori per i meccanismi propri del diritto internazionale

⁴⁰ Si vedano i paragrafi 74-76 della sentenza in esame.

⁴¹ Cass., sez. un. civ., 5 febbraio 2021, n. 2867, *P. J. c. P. R. C. e altri*, in *Famiglia e diritto*, 12/2021, 5.

⁴² Si veda in particolare il par. 12 della motivazione della sentenza richiamata.

privato e per le finalità di coordinamento tra sistemi ad essi sottese.⁴³ Questa criticità è tanto più acuta in relazione ad una materia come le successioni, rispetto alla quale si assiste ad una marcata differenziazione tra i diversi sistemi nazionali, tanto in punto di diritto materiale quanto di diritto internazionale privato, che il regolamento europeo non sempre riesce compiutamente a risolvere, soprattutto in casi, come quelli implicanti un Paese il Regno Unito, già sottrattosi alla sua applicazione e ora effettivamente terzo, che sfuggono almeno in parte alla portata delle sue norme.

⁴³ Si vedano, per alcuni commenti critici relativamente allo scarso approfondimento da parte della Cassazione italiana delle questioni che venivano in considerazione nella sentenza richiamata, D. Damascelli, *La Cassazione si esprime su qualificazione e rinvio in materia successoria: un'occasione persa per la messa a fuoco di due questioni generali del diritto internazionale privato*, in *Famiglia e diritto*, 12/2021, 11 a 14, rilevando che la Cassazione nell'interpretare il rinvio indietro alla legge italiana nella forma contemplata dall'art. 13 della l. 218/1995 alla stregua di un rinvio semplice si è limitata a seguire la soluzione prevalentemente sostenuta in dottrina e precedentemente accolta in alcune pronunce di merito; F. Marongiu Buonaiuti, *The Law Applicable to Succession, Between Unity and Splitting of the Relevant Legal Regime: The Role of Renvoi*, in *Italian Review of International and Comparative Law*, 2021, 405 a 412, sottolineando la lacuna insita nella pronuncia della Cassazione sul punto.